

Regolamento Regionale 4 luglio 2019, n. 9


Modifica all'art. 63 del regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 'Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi'

(BURL n. 28, suppl. del 08 Luglio 2019)

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2019-07-04;9

Art. 1

(Modifica al regolamento regionale n. 2/2014)

 1. Al regolamento regionale 8 aprile 2014, n. 2 'Regolamento del bacino di traffico del sistema aeroportuale lombardo del servizio taxi'(1) è apportata la seguente modifica:

a) all'art. 63, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente comma 5 bis:

'5 bis. Dal 27 luglio al 27 ottobre 2019, e comunque sino alla riapertura dell'aeroporto di Linate, in caso di uso collettivo del taxi, di cui all'art. 5, ciascun passeggero può ultimare la propria corsa in un punto qualsiasi del percorso, compreso tra quello di origine e quello di destinazione finale, corrispondente alla discesa dell'ultimo utente, purché il punto di arrivo di ciascuno sia ubicato in comuni contigui; resta ferma l'applicazione delle tariffe stabilite al comma 2 del medesimo articolo 5.'

NOTE:

1. Si rinvia al r.r. 8 aprile 2014, n. 2, per il testo coordinato con le presenti modifiche.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia